

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22-09-1952 È STATO COSTITUITO IL CONSORZIO STRADE VALLE S. MICHELE E CHE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 25 SETTEMBRE 2002, N. 448 È STATO APPROVATO IL NUOVO STATUTO CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 29/11/2015;

ALLEGATO A

CONSORZIO STRADE VALLE S. MICHELE – RAPALLO

CAPO I - COSTITUZIONE E FINI DEL CONSORZIO

Art. 1) Costituzione del Consorzio.

1. Il "Consorzio Strade Valle S. Michele - Rapallo" è un consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 febbraio 1958 n. 126 (tuttora in vigore ai sensi dell'art. 231 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e del D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446 fra gli utenti delle strade vicinali soggette a pubblico transito situate nel comprensorio denominato "San Michele" del Comune di Rapallo.
2. Il "Consorzio Strade Valle S. Michele - Rapallo" è stato costituito in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale di Rapallo 22 settembre 1952, n. 6.

Art. 2) Comprensorio del Consorzio.

1. Il comprensorio denominato "San Michele" del Comune di Rapallo è costituito dalle strade di cui all'allegata planimetria (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente Statuto. Tracciato, lunghezza, larghezza media e regime (carrabile e/o pedonale) delle strade costituenti l'oggetto del Consorzio risultano da tale planimetria.
2. Il Consorzio si estende di diritto altresì a tutte le strade vicinali del comprensorio, anche costruite successivamente alla costituzione del Consorzio, a decorrere dalla data in cui vengano formalmente riconosciute dal Comune quali strade destinate al pubblico transito. Dalla stessa data decorrono altresì in capo al Consorzio ed ai proprietari di dette strade consortili gli obblighi, gli oneri ed i diritti di cui al presente Statuto.
3. Ogni variazione dell'estensione territoriale del comprensorio di cui al comma 1 deve essere effettuata conformemente ai procedimenti previsti per la costituzione del Consorzio ai sensi degli artt. 2 e 5 D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, e dell'art. 14, comma 2, della Legge 12 febbraio 1958 n. 126, previo parere favorevole dell'Assemblea consortile.

Art. 3) Utenti.

1. Sono utenti delle strade vicinali oggetto del presente Consorzio, e fanno quindi obbligatoriamente parte del Consorzio medesimo, i proprietari di beni immobili compresi in tutto od in parte nel perimetro del comprensorio di cui all'art. 2 comma 1, che possano fare uso - anche soltanto in via potenziale ed a prescindere dall'uso effettivo - delle strade consortili di cui all'art. 2, comma 2, per recarsi alle loro proprietà, siano dette proprietà contigue o meno

alle strade consortili, ed anche se di queste si valgano solo parzialmente, quale accesso secondario, ovvero solo per alcuni tratti.

2. La qualità di utente membro del Consorzio si acquista o si perde con l'acquisto e la cessione dei beni immobili compresi in tutto o in parte nel perimetro del comprensorio di cui all'art. 2 comma 1 secondo le modalità di cui al successivo art. 21.

Art. 4) Scopi del Consorzio.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) la pulizia, la manutenzione delle strade consortili e delle relative pertinenze comprese nel perimetro del comprensorio di cui all'art. 2, comma 1, al fine di conservare le strade medesime in stato di efficienza, nonché la pulizia, la manutenzione del loro fondo e del manto bituminoso, dei passaggi pedonali, dei tombini, dei ponti, dei guard-rails, dei marciapiedi, del sistema di deflusso delle acque meteoriche, e delle opere d'arte in genere strettamente attinenti e funzionali al tracciato ed alla conservazione delle strade consortili;

b) la sistemazione e la ricostruzione delle strade consortili, delle relative pertinenze e delle opere indicate nella lett. a);

c) l'autorizzazione e la definizione delle condizioni per l'allacciamento di nuove strade in diramazione o prosecuzione da quelle consortili nell'ambito del perimetro del comprensorio di cui all'art. 2, comma 1, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea ovvero da un apposito regolamento.

2. Il Consorzio non può svolgere attività diverse da quelle tassativamente indicate nel comma 1. In particolare:

a) ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono di competenza del Comune, che ne sopporta per intero i relativi oneri:

- la realizzazione e/o fornitura di arredi, attrezzature, impianti e servizi relativi alle strade consortili;
- la disciplina della circolazione nonché l'apposizione e manutenzione della segnaletica;
- la realizzazione, manutenzione, gestione e pulizia della rete idrica, della rete fognaria e della pubblica illuminazione;

b) sono ad esclusivo carico dei singoli utenti di cui all'art. 3 la manutenzione delle siepi, dei muri in genere, ivi compresi quelli sopra e sotto strada, nonché dei fabbricati di qualunque genere che, insistendo nelle rispettive proprietà, siano latitanti le strade, così da non compromettere l'incolumità pubblica e la funzionalità delle strade consortili e da non arrecare danno alle strade consortili ed alle relative pertinenze. Ciascun utente è altresì tenuto ad eseguire sul proprio fondo, sia a monte che a valle della strada, ed esclusivamente a proprie spese le opere necessarie ad impedire frane, smottamenti, caduta di materiale, incendi od altri eventi pregiudizievoli che possano interessare le strade consortili, nonché ad eseguire le riparazioni a regola d'arte per i danni cagionati alle

strade stesse a causa dell'omissione delle predette attività. Con salvezza di quanto previsto dall'art. 15 del D.L.Lgt. 1° settembre 1918 n. 1446.

Art. 5) Poteri del consorzio.

1. In relazione -e limitatamente- alle porzioni degli immobili di proprietà dei consorziati facenti parte della strada consorziale e delle relative pertinenze, il Consorzio, nel perseguire le proprie finalità istituzionali, esercita tutti i diritti del proprietario e, in particolare, esercita tutti i diritti verso i terzi di cui sono titolari gli utenti.

2. Gravano sul Consorzio altresì tutti gli obblighi, carichi e pesi relativi alle porzioni degli immobili di cui al comma 1.

3. In caso di scioglimento del Consorzio, gli utenti acquistano la proprietà delle opere di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), eseguite dal Consorzio sulle porzioni degli immobili di cui al comma 1, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite con l'atto di scioglimento.

4. In caso di scioglimento del Consorzio per acquisizione in proprietà delle strade consorziali da parte del Comune di Rapallo o di altre Amministrazioni, l'acquisizione si estende altresì alle opere di cui al precedente comma 3.

Art. 6) Durata e cessazione del Consorzio.

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato, salvo diverse disposizioni di legge.

2. Il Consorzio cesserà comunque:

a) qualora tutte le strade consorziali dovessero essere acquisite in proprietà del Comune o di altre Amministrazioni;

b) per perimento di tutte le strade consorziali.

c) in caso di cessazione dell'uso pubblico di tutte le strade consorziali.

Art. 7) Sede ed organizzazione del Consorzio.

1. Il Consorzio ha sede presso la Casa Municipale del Comune di Rapallo, nei locali che verranno messi a disposizione dalla civica amministrazione compatibilmente con le sue possibilità ed organizzazione degli uffici.

2. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali, il Consorzio, avuto riguardo alle disponibilità di bilancio, può ricorrere all'opera di personale stipendiato, previa determinazione della pianta organica. In alternativa il Consorzio può avvalersi dell'opera del Segretario comunale e del personale tecnico e/o amministrativo del Comune.

3. Qualora il Consorzio intenda ricorrere all'opera del Segretario comunale e del personale tecnico e/o amministrativo del Comune, ne fa richiesta alla civica amministrazione la quale, in relazione alle esigenze rappresentate dal Consorzio, individua il personale di cui il Consorzio si può avvalere. La civica amministrazione,

tenuto conto della propria organizzazione e delle proprie necessità ed esigenze di servizio, può autorizzare il personale individuato a prestare detta opera al di fuori dell'orario di servizio.

4. Se il personale comunale è impiegato durante l'orario di servizio, il Comune quantifica le ore prestate ed i relativi compensi, e si riva sul Consorzio trattenendo l'importo corrispondente dalla quota dovuta al Consorzio a titolo di contributo. Se il personale comunale è impiegato al di fuori dell'orario di servizio, al compenso per l'opera prestata provvede direttamente il Consorzio.

5. Il Consorzio, in caso di necessità ovvero nell'impossibilità di avvalersi del Segretario comunale e/o del personale comunale può conferire incarichi esterni nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti e previa determinazione della durata, degli obblighi e dei compensi..

6. Nell'archivio del Consorzio devono essere tenuti e conservati tutti i registri ed i documenti prescritti dalla legge e dai regolamenti e tutti gli altri atti inerenti alla gestione amministrativa, economica e contabile.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8) Organi del Consorzio.

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente.

Art. 9) L'Assemblea.

1. L'Assemblea consortile rappresenta l'universalità dei consorziati ed è composta da tutti gli utenti delle strade consortili di cui al precedente art. 3 e da un rappresentante del Comune di Rapallo.

Art. 10) Attribuzioni dell'Assemblea.

1. Spetta all'Assemblea consortile provvedere:

- alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per quello di nomina del Comune;
- all'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- all'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale di Rapallo per quanto di competenza;
- all'approvazione del programma annuale e di quello pluriennale degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, da realizzare sulle strade consortili;
- all'approvazione degli atti che comportino variazioni di bilancio;
- alla eventuale definizione delle direttive, degli indirizzi e dei criteri dei quali il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dovranno tenere conto nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- all'approvazione di spese straordinarie ed eccezionali;
- all'approvazione delle proposte di variazione al piano di sistemazione viaria del comprensorio, da sottoporre all'approvazione del Comune, con le relative modifiche al piano catastale del Consorzio;
- ad esprimere il parere di cui all'art. 2, comma 3;
- agli acquisti ed alle alienazioni immobiliari, alle

permuta, agli appalti relativi a lavori ed interventi non previsti espressamente negli atti programmatici ovvero che non ne costituiscano mera esecuzione, salvi i casi di urgenza;

- all'autorizzazione a contrarre mutui;
- alla nomina del revisore del conto;
- alla ratifica o meno delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in via d'urgenza;
- alla determinazione della cauzione che il tesoriere deve eventualmente prestare;
- all'autorizzazione ed alla definizione delle condizioni per l'allacciamento di nuove strade in diramazione o prosecuzione da quelle consortili;
- ad ogni altra funzione espressamente demandata dall'ordinamento o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Art. 11) Convocazione dell'Assemblea, condizioni di validità delle adunanze e votazioni.

1. L'Assemblea può essere riunita in via ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 agosto per approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, nonché per approvare il bilancio preventivo, il programma annuale o pluriennale di lavori ed interventi e stabilire le modalità ed i termini di pagamento del contributo da parte dei singoli consorziati.

3. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in caso di urgenza ogni qual volta lo richieda:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il rappresentante del Comune;
- d) almeno il 20% dei consorziati.

4. Alla convocazione dell'Assemblea in via ordinaria provvede il Presidente con invito contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da spedire al luogo di residenza ovvero al domicilio comunicato agli utenti almeno venti giorni liberi prima a mezzo di raccomandata, ovvero mediante telegramma. Qualora i consorziati abbiano provveduto a comunicare al Consorzio il numero di fax ovvero l'indirizzo di posta elettronica, la comunicazione potrà avvenire anche via fax o per via telematica.

5. Alla convocazione dell'Assemblea in via straordinaria provvede il Presidente con invito contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da spedire al luogo di residenza ovvero al domicilio comunicato agli utenti almeno venti giorni liberi prima a mezzo di raccomandata.

6. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si terrà l'adunanza. In caso di mancata comunicazione del luogo di residenza o di domicilio ovvero nel caso in cui l'ultima comunicazione sia rimasta senza esito, la convocazione successiva verrà comunicata presso l'indirizzo del bene consorziato.

7. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di legittimo impedimento, da chi ne fa le veci.

8. Possono partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto soltanto i consorziati, siano essi presenti o rappresentati con delega all'adunanza, i quali siano in regola con i pagamenti degli anni precedenti e risultino iscritti nel ruolo dei contributi ordinari in riscossione nell'anno in cui ha luogo l'Assemblea. Possono altresì partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto coloro che siano succeduti nell'anno ad un altro consorziato secondo le modalità di cui al successivo art. 21, purché di ciò ne sia stata data comunicazione al Consorzio almeno trenta giorni prima della riunione.

9. Le adunanze dell'Assemblea non sono pubbliche e ad esse possono partecipare soltanto i consorziati o i loro delegati.

10. Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati, siano essi effettivamente presenti ovvero rappresentati da altri consorziati. Qualora non sia stato possibile raggiungere il quorum richiesto, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare quale che sia il numero dei presenti ed anche nel caso in cui sia assente il rappresentante del Comune, salvo i casi in cui lo Statuto o i regolamenti prevedano per l'approvazione delle delibere una maggioranza qualificata.

11. Ciascun consorziato ha diritto ad un solo voto.

12. Il voto del Comune di Rapallo è proporzionale alla misura del suo concorso alle spese nelle sole delibere che comportino a qualsiasi titolo erogazione di spesa.

13. Il consorziato:

- può farsi sostituire e rappresentare anche da non consorziato che dovrà partecipare munito di delega personale. La delega ha validità limitata alla seduta dell'Assemblea per la quale viene rilasciata. La delega non può essere rilasciata ai membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, al Sindaco, ai membri della Giunta ed al rappresentante del Comune in assemblea. Il delegato non può rappresentare più di dieci consorziati;
- può partecipare all'Assemblea rappresentando non più di dieci consorziati, purché munito delle relative deleghe.

14. Salvo che non sia previsto diversamente dalla legge ovvero dal presente Statuto o dai regolamenti, le deliberazioni dell'Assemblea validamente costituita sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati intervenuti ovvero rappresentati nell'adunanza.

15. Ai sensi dell'art. 6 D. Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, per l'approvazione delle deliberazioni relative ai progetti esecutivi delle opere di cui alla lettera b) dell'art. 4, comma 1, dello Statuto, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consorziati intervenuti o rappresentati in Assemblea che rappresenti o assuma un contributo complessivo non inferiore ai 6/10 della spesa totale computato il concorso del Comune.

16. Le votazioni si fanno per alzata di mano ed a voti

palesi. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente.

17. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 17, a parità di voti, quello espresso dal Presidente vale doppio.

18. Nelle votazioni a scrutinio segreto non si tiene conto delle schede bianche. A parità di voti, la proposta s'intende respinta.

19. I verbali dell'Assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

20. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono pubblicate all'Albo Pretorio comunale e vi rimangono esposte per quindici giorni secondo le norme di legge, decorsi i quali le deliberazioni sono eseguibili.

Art.12) Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 membri dei quali:

- quattro nominati dall'Assemblea tra gli utenti consorziati, per la prima votazione, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consorziati. Se nella prima votazione non si dovesse raggiungere tale maggioranza, nella seconda votazione l'Assemblea nomina i membri di propria competenza a maggioranza semplice dei presenti.

- uno nominato dal Comune.

2. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, i consiglieri del Comune di Rapallo ed i membri della Giunta Municipale di Rapallo.

3. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione, presenti tutti i componenti, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. Allo stesso modo procede alla loro sostituzione in caso di dimissioni da tale carica.

4. Il Consiglio dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, sono dichiarati decaduti su proposta del Presidente, previo avviso dei motivi all'interessato. La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione e di essa viene data comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile.

6. In caso di dimissioni, morte e, comunque, in qualsiasi altro caso di impedimento alla prosecuzione delle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione per cause diverse da quelle di cui al precedente comma 5, se il membro cessato dall'incarico è di quelli nominati dall'Assemblea, si procede alla sostituzione del componente nominando il primo dei non eletti; in mancanza, l'Assemblea procede alla sostituzione del consigliere nella prima seduta utile; se il membro cessato dall'incarico è quello di nomina del Comune, la civica amministrazione provvede alla sua sostituzione. Qualora il membro da sostituire sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo la nomina del nuovo

membro il Consiglio elegge il Presidente con le stesse modalità di cui al comma 3. Il nuovo membro dura in carica per il rimanente periodo fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

Art. 13) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in generale, all'amministrazione del Consorzio ed in particolare:

- a deliberare in merito alla convocazione delle assemblee ed al relativo ordine del giorno;
- a far eseguire, sotto la propria diretta sorveglianza, i programmi di lavori e di intervento ordinari e straordinari deliberati dall'Assemblea. In particolare provvede a far progettare ed appaltare l'esecuzione dei lavori e degli interventi programmati secondo le forme e le modalità stabilite dall'ordinamento vigente, tenendo conto delle direttive, degli indirizzi e dei criteri eventualmente impartiti dall'Assemblea. Nel caso in cui sia impossibile convocare l'Assemblea in tempo utile e si debbano eseguire lavori non differibili, il Consiglio di Amministrazione provvede a far progettare ed appaltare l'esecuzione dei lavori e degli interventi necessari, ivi compresi quelli non previsti espressamente negli atti programmatici ovvero che non ne costituiscano mera esecuzione, salvo ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile;
- in generale a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- ad approvare i ruoli per la riscossione dei contributi ordinari e speciali dovuti da ogni utente, in esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e ad espletare tutti gli incombenzi relativi e conseguenti, a norma di legge;
- a deliberare in via d'urgenza su tutte le questioni amministrative e giuridiche che riguardino gli interessi del Consorzio di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica dell'Assemblea stessa alla prima riunione utile;
- a promuovere la variazione dell'estensione territoriale del comprensorio di cui al comma 1 dell'art. 2 ed il riconoscimento da parte del Comune dell'uso pubblico delle strade vicinali che non siano state ancora dichiarate tali;
- a nominare il Segretario del Consorzio;
- ad approvare l'eventuale regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
- a chiedere al Comune il personale comunale necessario e/o il Segretario comunale (previa, occorrendo, autorizzazione della competente Agenzia) per lo svolgimento di tutte ovvero di alcune attività istituzionali, determinando gli obblighi, le funzioni, il compenso, l'orario di servizio, e quant'altro sia necessario per la disciplina del rapporto;
- a formare l'elenco degli utenti ed a predisporne

le relative modifiche;

- a ripartire le spese tra i consorziati;
- ad affidare, se necessario ovvero ritenuto opportuno, incarichi esterni di assistenza e consulenza;
- a deliberare sul trattamento giuridico ed economico del personale impiegato;
- a liquidare le spese di ordinaria amministrazione nei limiti degli stanziamenti a bilancio;
- a predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- a predisporre il programma annuale o pluriennale di lavori ed interventi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- a stornare fondi di spese ordinarie ed effettuare prelevamenti dal fondo di riserva;
- a deliberare intorno alle occupazioni temporanee di cui all'art. 14 del D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446;
- a deliberare eventuali anticipazioni di cassa da Istituti di credito;
- a definire le modalità dei mutui deliberati dall'Assemblea;
- a vigilare sull'applicazione dello Statuto, delle disposizioni regolamentari, sulla disciplina delle strade;
- ad esercitare ogni altra funzione ad esso demandato dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti ovvero dall'Assemblea.

Art. 14) Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

1. Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie e vengono presiedute dal Presidente.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si svolgono in una sala del Palazzo comunale ovvero in un'altra sala delle riunioni a ciò idonea. Le sedute non sono pubbliche.

3. Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima a mezzo di raccomandata a.r., ovvero di posta prioritaria. In caso d'urgenza l'invito può essere inviato ai componenti del Consiglio anche a mezzo fax, telegramma o telefono con preavviso di almeno un giorno, salvo casi di straordinaria ed eccezionale necessità ed urgenza, nel qual caso è possibile riunire il Consiglio di Amministrazione con ogni mezzo utile nella stessa giornata.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e comunque in tempo utile per predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, il programma di interventi e lavori e la definizione del contributo dovuto dai consorziati in relazione alle rispettive quote.

5. Le adunanze straordinarie hanno luogo, con le modalità di cui al comma 2, ogni qual volta sussista un bisogno urgente su richiesta:

- a) del Presidente;
- b) del membro del Comune;

c) di almeno tre Consiglieri di Amministrazione.

6. Nelle adunanze il Consiglio di Amministrazione è assistito dal Segretario del Consorzio che redige i processi verbali delle deliberazioni i quali sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana ne viene fatta menzione.

Art. 15) Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Le votazioni si fanno per alzata di mano ed a voti palesi.
3. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
4. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 6, a parità di voti, quello espresso dal Presidente vale doppio.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto non si tiene conto delle schede bianche. A parità di voti, la proposta s'intende respinta.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate all'Albo Pretorio comunale e vi rimangono esposte per quindici giorni secondo le norme di legge, decorsi i quali le deliberazione sono eseguibili.

Art. 16) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende alla attività complessiva del Consorzio e quindi:
 - convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, formulando l'ordine del giorno, e li presiede, firmandone i relativi verbali;
 - ha la rappresentanza legale del Consorzio e lo rappresenta in giudizio, sia esso parte attrice ovvero convenuta, curandone i diritti e gli interessi;
 - chiede l'intervento del Sindaco affinché compia gli atti di sua competenza ai sensi del codice della strada e del D. Lgt. n. 1446/1918;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. In particolare sorveglia per conto del Consiglio di Amministrazione l'esecuzione del programma di lavori e di intervento ordinari e straordinari deliberati dall'Assemblea nonché di quei lavori che per ragioni di urgenza non possono essere differiti e che non erano previsti espressamente negli atti programmatici ovvero non ne costituiscano mera esecuzione;
 - cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e vigila sul funzionamento dei servizi consortili;
 - firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, i bilanci preventivi, quelli consuntivi ed i ruoli di riparto dei contributi;

- presiede le procedure concorsuali per appalti di lavori, servizi e forniture, stipula i contratti e sottoscrive i mutui deliberati dall'Assemblea;
 - sospende per gravi motivi il personale in servizio e prende, in caso di grave urgenza, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione al quale deve riferire alla prima adunanza per ottenere la ratifica del proprio operato;
 - definisce tutte le contestazioni eventualmente presentate al Consorzio, in particolare in relazione al riconoscimento degli utenti ed alla validità delle deleghe agli effetti dell'intervento nelle adunanze;
 - dispone ogni altro intervento che per effetto della carica, la legge, lo Statuto e i regolamenti gli attribuiscono.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Art. 17) Rimborsi spese.

1. Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fermo restando il loro diritto al rimborso delle spese vive che fossero sostenute per l'espletamento di determinati incarichi nell'interesse del Consorzio, nonché le spese di rappresentanza sostenute dal Presidente.

Art. 18) Segretario del Consorzio.

1. Il Segretario, di norma, è il Segretario del Comune di Rapallo ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di rifiuto, di mancata autorizzazione dell'autorità competente o per qualsiasi altro impedimento così come in caso di sue dimissioni o di dispensa per rilevanti motivi, il Segretario è scelto, se possibile, tra il personale del Comune di Rapallo fornito dei necessari requisiti di esperienza e capacità. Ove non sia possibile avvalersi delle precedenti soluzioni, il Consiglio provvede con incarichi esterni conformemente a quanto previsto dal precedente art. 7, comma 5.

3. Nel caso di cui al primo comma, il Segretario del Comune che cessa da tali funzioni e non venga riconfermato, cessa anche da quelle di Segretario del Consorzio; tuttavia continua ad esercitarne le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario.

4. Il Segretario:

a) ha compiti di collaborazione e funzioni di assistenza e consulenza (anche propositiva) giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e li coadiuva garantendo il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione al perseguimento degli obiettivi del Consorzio;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di

assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i rispettivi verbali;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione Egli cura altresì e redige tutti gli atti contabili del Consorzio.

Art. 19) Servizio di tesoreria.

1. La gestione finanziaria e contabile deve essere redatta con l'analitica evidenza delle entrate ordinarie e straordinarie, delle spese ordinarie e straordinarie, dei crediti e dei debiti.

2. L'esercizio ha durata annuale, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Le entrate e le spese del Consorzio sono effettuate, in corrispondenza e nel rispetto del bilancio preventivo.

4. Entro il mese di maggio, e comunque prima della data di convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione delibera sulla situazione dei conti.

5. Le operazioni di natura strettamente finanziaria debbono essere sottoposte al parere obbligatorio del revisore dei conti.

Art. 20) Revisore dei conti.

1. L'Assemblea, nella prima seduta, nomina il Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti nell'elenco dei Revisori Ufficiali, e ne stabilisce l'eventuale compenso.

2. Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere confermato. Esso cessa dall'incarico per dimissioni ovvero a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione purché vi sia una giusta causa.

CAPO III - DIRITTI E DOVERI

Art. 21) Obblighi dei consorziati.

1. Ogni consorziato ha l'obbligo di concorrere a tutte le spese del Consorzio corrispondendo il proprio contributo nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea in sede di approvazione del riparto delle spese. L'eventuale esercizio delle proprie ragioni contro le statuizioni dell'Assemblea sul riparto delle spese non esime il consorziato dal versare la -ovvero dal differire il versamento della- propria quota.

2. Ogni consorziato ha l'obbligo di non arrecare danni alle strade consortili ed alle relative pertinenze e strutture. Ogni consorziato è personalmente e direttamente responsabile nei confronti del Consorzio e degli altri consorziati, ed è tenuto al corrispondente risarcimento, non solo per i danni dallo stesso causati, ma anche di quelli causati da propri familiari, dipendenti nonché da ditte e/o società e/o persone incaricate di eseguire lavori o interventi e/o trasporto di materiali e macchine nella sua proprietà.

3. Ogni consorziato, inoltre, ha l'obbligo di denunciare al Consorzio i dati catastali completi relativi alla sua proprietà nella zona di competenza del Consorzio, la relativa superficie lorda, la propria residenza ed indirizzo nonché il proprio codice fiscale.
4. Successivamente egli dovrà comunicare le variazioni che si verificheranno nella sua proprietà, i dati anagrafici ed il codice fiscale nonché l'indirizzo dell'avente causa in caso di vendita.
5. Qualora il consorziato ritardi a fornire tali dati oltre il mese di settembre, resterà iscritto nel ruolo anche per l'anno successivo e sarà tenuto al pagamento del contributo in solido con il suo avente causa, salva la possibilità di rivalersi nei confronti di quest'ultimo.
6. In caso di comproprietà, la rappresentanza ed il voto spetta ad uno solo dei comproprietari e, segnatamente, a quello designato dagli altri comproprietari ovvero, in mancanza e nell'ordine: a chi detiene la maggior quota ed al più anziano di età. Tuttavia il debito del contributo è solidale.
7. I consorziati si impegnano a far risultare espressamente negli atti di compravendita ovvero in qualsiasi altro atto di disposizione degli immobili ricompresi nel comprensorio di cui all'art. 2, comma 1, che tali beni ricadono nel comprensorio del Consorzio e che l'avente causa si impegna formalmente ad osservare quanto è previsto dal presente Statuto, dai regolamenti del Consorzio nonché a riconoscere ed osservare le deliberazioni approvate dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consorzio precedentemente l'acquisto. Il consorziato che non osservi tale disposizione, quand'anche abbia perso la qualità di consorziato, è comunque responsabile dei danni che dovessero derivare al Consorzio a causa del suo comportamento omissivo anche se imputabile a semplice negligenza.
8. Ogni utente che intenda effettuare un uso di una o più strade consortili, od un'occupazione delle stesse, che modifichi, anche temporaneamente, le condizioni di transito, o da cui comunque derivi un ostacolo al pari diritto di uso degli altri utenti, o da cui possa derivare un danno all'integrità delle strade medesime, deve richiedere l'autorizzazione al Presidente del Consorzio, fornendo all'uopo tutte le indicazioni necessarie.
9. L'autorizzazione di cui al comma 8, dovrà essere rilasciata nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda, alla scadenza dei quali senza che sia stato adottato alcun provvedimento espresso la domanda si intende respinta.
10. L'autorizzazione di cui al comma 8 stabilisce le condizioni e i limiti dell'attività autorizzata.
11. Il Presidente del Consorzio può imporre la prestazione di idonea cauzione, da versare alla Tesoreria del Consorzio, o la stipulazione di idonea fideiussione. L'interessato non può iniziare l'attività prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 8 e della prestazione della cauzione o della stipulazione della fideiussione.
12. Il destinatario dell'autorizzazione ha comunque l'obbligo di ripristinare a regola d'arte le opere manomesse. In difetto il Consorzio provvederà a spese del

consorziato inadempiente, utilizzando in via prioritaria la cauzione prestata dal medesimo.

13. Ogni utente che intenda effettuare un uso di una o più strade consortili, anche temporaneo, da cui derivi un consumo notevole delle strade interessate, deve comunicare al Presidente del consorzio una denuncia di inizio attività, fornendo all'uopo tutte le indicazioni necessarie.

14. Il Presidente del Consorzio verifica d'ufficio, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia, che l'attività non comporti un uso vietato dalla legge o dal presente statuto, ovvero soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 9, e dispone, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

15. Ogni uso di cui al comma 14 costituisce obbligo, per l'utente che lo effettua, di concorrere alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consortili utilizzate, in ragione della maggiore spesa che lo speciale uso rende necessaria.

16. La misura del concorso viene stabilita con il procedimento di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs 1 settembre 1918, n. 1446.

Art. 22) Obblighi del Comune e del Consorzio.

1. Il Comune concorre pro quota a tutte le spese consortili. Esso si obbliga, in particolare:

- a prevedere nei capitoli del bilancio di previsione la propria quota di spese consortili, secondo le modalità stabilite dall'art. 28;
- a corrispondere la propria quota entro il mese di settembre di ogni anno per l'esercizio precedente, fatte salve le trattenute per i crediti eventualmente vantati dallo stesso ente nei confronti del Consorzio ai sensi dell'art. 7, comma 4, ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del presente Statuto; se il Comune dovesse omettere di versare la propria quota di partecipazione alle spese entro tale termine, da tale data esso è tenuto al pagamento degli interessi di legge maturati fino al saldo, sempre che ne sia disposta l'applicazione con la stessa modalità ed entità anche sulle somme omesse o morose dei consorziati.

In caso di mancata realizzazione di lavori e/o opere, la quota di spese consortile versata dal Comune e non utilizzata all'uopo, viene trattenuta dal Consorzio e destinata ad altri interventi, con scomputo della relativa somma dalle successive quote di competenza del Comune. Analogamente si procede nei confronti degli altri consorziati.

2. Al fine di prevenire i possibili danni che il singolo consorziato per fatto proprio o dei propri familiari ovvero dei propri dipendenti ovvero delle ditte e/o società e/o persone incaricate di eseguire lavori o interventi e/o trasporto di materiali e macchine nella sua proprietà potesse arrecare alle strade consortili ed alle relative pertinenze e strutture e, comunque, al fine di garantire al Consorzio ed ai consorziati un rapido ristoro dei danni eventualmente subiti, il Comune, in sede di rilascio delle concessioni impone al richiedente di prestare una apposita fidejussione, d'importo congruo in relazione ai lavori

assentiti ed in relazione alla parte di strada consortile interessata e ne dà comunicazione al Consorzio.

3. Ogni consorziato è comunque personalmente e direttamente responsabile nei confronti del Consorzio e degli altri consorziati sia per i danni comunque arrecati al Consorzio, alle strade consortili ed alle relative pertinenze e strutture per fatto proprio, dei propri familiari ovvero dei propri dipendenti e/o delle ditte e/o società e/o persone incaricate di eseguire lavori o interventi di qualsiasi tipo e/o trasporto di materiali e macchine nella sua proprietà e non coperti dalla fidejussione per i danni derivati al Consorzio dal mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2.

CAPO IV - SPESE E CONTRIBUTI

Art. 23) Mezzi per provvedere alle spese del Consorzio.

1. Alle spese per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 1, ed a tutte le altre spese, comprese quelle per l'amministrazione ed il funzionamento del Consorzio, si provvede mediante:

- a) contributi degli utenti;
- b) contributi del Comune;
- c) eventuali contributi o sussidi di qualsiasi genere.

2. Le spese di cui al comma 1, sono previste nel bilancio preventivo da approvarsi dall'Assemblea non oltre il mese di agosto di ogni anno, per l'anno successivo.

3. Contestualmente al bilancio di cui al comma 2, deve essere approvato il programma dei lavori e degli interventi annuali o pluriennali, con indicazione separata delle opere di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), e di quelle di cui alla successiva lettera b) del medesimo art. 4, comma 1.

4. I programmi di cui al comma 3 sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione. La maggioranza degli utenti delle strade interessate dalle opere richieste, ovvero un terzo degli utenti di cui all'art. 3, possono presentare segnalazioni e richieste di esecuzione di opere entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24) Natura dei contributi degli utenti.

1. Il contributo costituisce onere reale del fondo.

Art. 25) Contributo degli utenti.

1. Gli utenti di cui all'art. 3, sono tenuti ad un contributo annuale, per sostenere tutte le spese di cui all'art. 4, comma 1, nonché le spese generali e di gestione, come determinate dal bilancio preventivo di cui all'art. 23 comma 2, al netto del contributo comunale di cui all'art. 28.

2. Il riparto del contributo tra gli utenti è calcolato in base alla superficie lorda dei fabbricati, degli appartamenti e dei terreni, moltiplicata per 30 ed il prodotto moltiplicato per un'aliquota fissata annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo per assicurare il pareggio.

Art. 26) Variazioni delle quote di partecipazione al contributo ordinario.

1. L'utente che proceda ad una nuova costruzione o

all'ampliamento di costruzione esistente, è tenuto a notificare al Presidente del Consorzio la variazione della superficie di proprietà al fine di aggiornare la quota di partecipazione al contributo ordinario di cui all'art. 25.

Art. 27) Piano di ripartizione del contributo.

1. Il piano di ripartizione del contributo di cui all'art. 25 comma 2, è approvato dal Comune in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Assemblea consortile, conformemente al procedimento di cui all'art. 2 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446.

Art. 28) Contributo ordinario del Comune di Rapallo.

1. Il Comune di Rapallo contribuisce annualmente alle spese di cui all'art. 23 come risultanti dal bilancio **preventivo** approvato dall'Assemblea ed inviato a corredo della richiesta di liquidazione al Sindaco.

2. Il contributo di cui al comma 1 è obbligatorio ed è fissato nella misura del **46%**.

3. La misura del contributo di cui al comma precedente può essere modificata dal Consiglio Comunale, nel qual caso il contributo del Comune non potrà essere comunque inferiore al 20%, né superiore al 50%, di tutte le spese di cui al comma 1. La modifica della misura del contributo, se adottata dopo l'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea consortile, opera a decorrere dall'esercizio dell'anno successivo a quello dell'approvazione della modifica da parte del Consiglio Comunale e di esso terrà conto l'Assemblea in sede di approvazione del nuovo bilancio preventivo.

Art. 29) Potere sostitutivo del Comune.

1. Se, in relazione alle deliberazioni di cui all'art. 23, convocata l'Assemblea, non interviene il numero di utenti necessario per la validità delle deliberazioni, ovvero non viene raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione delle stesse, provvede il Comune, il quale fissa un termine per l'esecuzione dei lavori e delle opere da parte del Consorzio.

2. Se il Consorzio trascura di eseguire i lavori e le opere nel termine di cui al comma 1, il Comune può provvedere d'ufficio, a spese del Consorzio, limitatamente alla esecuzione dei lavori necessari ed indispensabili all'eliminazione di eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità..

Art. 30) Mutui.

1. Al momento dell'approvazione di spese per opere di sistemazione e ricostruzione, l'Assemblea può deliberare il loro finanziamento mediante stipulazione di un mutuo da estinguere con le entrate di successivi esercizi finanziari, in armonia con il disposto dell'art. 12 del D.L.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446.

CAPO V - DIPOSIZIONI GENERALI

Art. 31) Modifiche statutarie.

1. Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei consorziati che rappresentino altresì i due terzi delle quote consortili. Ai fini del presente articolo il Comune di Rapallo è rappresentato e vota in proporzione alla misura del suo concorso alle spese in rapporto al totale dei consorziati. La proposta di modifica approvata dall'Assemblea deve essere poi approvata dal Consiglio comunale di Rapallo.

Art. 32) Norma di rinvio.

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le norme di cui al D. L. Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti e che saranno emanate in materia.